



Oneri e detrazioni: i casi risolti dalla prassi

N. 11 | 22.03.2016

- **Detrazione interessi acquisto/costruzione abitazione principale**
- **Detrazione ristrutturazione immobili residenziali**
- **Detrazione per figli e coniuge a carico**
- **Deduzione contributi previdenziali**
- **Detrazione spese istruzione**
- **Detrazione spese sanitarie**

Sommario

Oneri e detrazioni nel 730/2016.....	1	1. Osteopata e detrazione spese.....	15
Detrazione interessi acquisto/costruzione abitazione principale	2	2. Spese odontoiatriche sostenute all'estero	15
1. Detrazione interessi acquisto abitazione principale	2	3. Spese massofisioterapista	15
2. Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, separazione legale e mancato accollo	2	4. Spese psicoterapeuta	16
3. Mutuo cointestato e decesso di un coniuge.....	3		
4. Mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale da parte del personale delle Forze Armate o di Polizia	3		
Detrazione ristrutturazione immobili residenziali	4		
1. Ristrutturazione effettuata da ditta estera.....	4		
2. Ordinante bonifico diverso dal beneficiario della detrazione	5		
3. Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione	5		
4. Manutenzione straordinaria e bonus mobili.....	6		
Detrazione per figli e coniuge a carico	7		
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne	8		
2. Detrazione per famiglie numerose in caso di separazione e nuovo matrimonio.....	8		
Deduzione contributi previdenziali	9		
1. Buoni lavoro e deduzione contributi previdenziali	9		
2. Contributi INPS e borsa di studio.....	9		
Detrazione spese istruzione.....	11		
1. Università on line e detraibilità IRPEF	12		
2. Master e detrazione	12		
3. Test d'ingresso e detraibilità	12		
4. I.T.S e detrazione spese	12		
Detrazione spese sanitarie	14		

Oneri e detrazioni nel 730/2016

A partire dal 15 aprile 2016 la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione di contribuenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate; saranno circa 20 milioni i contribuenti che avranno la possibilità di accedere a tale modello che, come abbiamo già visto in precedenza, riporterà da quest'anno anche le spese sanitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, le spese universitarie, oltre a tutte le tipologie di spese che erano già presenti nella precompilata 2015.

Altre spese per le quali il beneficio delle detrazioni è collegato al possesso di determinati requisiti soggettivi, che non possono essere conosciuti dall'Agenzia delle Entrate saranno invece inserite solo nell'allegato al modello; sarà poi il contribuente, o chi per lui, a decidere per il loro inserimento o meno, modificando quindi la dichiarazione precompilata originaria e di conseguenza si configurerà per gli stessi la possibilità di essere sottoposti ai controlli preventivi dell'Agenzia.

In questo elaborato vogliamo soffermarci sui casi pratici relativi alle spese detraibili risolti dall'Agenzia nel corso del tempo, per fornire uno strumento utile al contribuente che può trovarsi dinanzi al dubbio se ed eventualmente come poter usufruire delle detrazioni/deduzioni da inserire nel modello 730/2016.

Analizzeremo quindi le tipologie di spesa più ricorrenti, andando a percorrere quelle che sono le risoluzioni/risposte fornite dall'A.E. negli ultimi anni in merito ad alcuni trattamenti fiscali percorribili in situazioni di non facile interpretazione.

Detrazione interessi acquisto/costruzione abitazione principale

Quando si stipula un mutuo ipotecario, garantito da ipoteca, per acquistare l'abitazione principale, propria o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), è possibile detrarre dall'IRPEF il 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione, pagati all'istituto di credito. La detrazione va calcolata su un importo annuo massimo di 4.000 euro e ripartita tra tutti gli intestatari del mutuo. Per avere diritto alla detrazione è necessario essere intestatari del mutuo e proprietari dell'abitazione. Inoltre, la detrazione spetta:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
- nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale. La detrazione è fruibile anche se il mutuo è acceso in un momento differente rispetto all'acquisto. In sostanza, l'acquisto dell'abitazione può avvenire nei 12 mesi precedenti o successivi alla stipula del mutuo.

1. Detrazione interessi acquisto abitazione principale

...? Un contribuente che ha la nuda proprietà dell'immobile concesso in usufrutto al figlio, ha contratto un mutuo per l'acquisto dello stesso immobile può beneficiare della detrazione?

... Il nudo proprietario che ha contratto un mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare, concedendone l'usufrutto al figlio, può beneficiare della detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa, (**paragrafo 1.5 della Circolare n/11 e del 2011**).

2. Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, separazione legale e mancato accolto

...? A seguito di separazione consensuale, con assegnazione dei beni risultante dal verbale giudiziale del Tribunale, sono stati attribuiti al marito un'unità immobiliare e relativa pertinenza, di proprietà precedentemente della moglie, sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest'ultima. Detti immobili continuano ad essere l'abitazione principale dell'ex-coniuge e dei figli. Pur essendo gli interessi passivi corrisposti dal marito, la banca mutuante non ha ritenuto necessario operare la modifica dell'intestazione del contratto di mutuo. L'attuale proprietario può detrarre gli interessi passivi sul mutuo ipotecario con il quale è stato acquistato l'immobile, pur risultando il mutuo intestato all'altro coniuge?

L'ESPERTO RISPONDE

 Qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'abitazione, il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Ciò a condizione che l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell'immobile dimorino i figli (Circolare n°11/E del 2011).

3. Mutuo cointestato e decesso di un coniuge

 **In caso di decesso di uno dei due intestatari del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale [ad esempio il marito], può l'altro [la moglie] detrarre l'intera quota senza accollo del mutuo?**

 Il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti) (Circolare n° 122 del 1999). Ferme restando le formalità da assolvere ad altri fini, considerato che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito verso la banca, si ritiene che, in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b), può essere

riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca.

4. Mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale da parte del personale delle Forze Armate o di Polizia

 **Un contribuente in servizio presso le Forze Armate può beneficiare della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, pur essendo proprietario di un'altra unità immobiliare, della quale, tuttavia, non può disporre in modo pieno ed esclusivo, perché gravata da un diritto di abitazione a favore dei suoi genitori?**

 L'art. 66, comma 2, della Legge n. 342 del 2000 prevede che la detrazione prevista per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale spetta, tra l'altro, al personale delle Forze Armate in servizio permanente per l'immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. In base a tale previsione l'istante non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se, al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest'ultimo gravi un diritto reale di godimento (Circolare n°20 E del 13 maggio 2011).

Detrazione ristrutturazione immobili residenziali

L'art. 16 bis del TUIR, prevede una detrazione collegata ai seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio quali:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione d' impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

1. Ristrutturazione effettuata da ditta estera

...? Nel 2015, un contribuente ha sostenuto spese per ristrutturazione dell'abitazione principale di sua proprietà; la ditta che ha eseguito i lavori ha sede in Germania e non

dispone di un C/C italiano. Può comunque beneficiare delle detrazioni previste per tale tipologia di spesa? Come avviene la ritenuta sui bonifici da effettuarsi?

L'ESPERTO RISPONDE

... La Circolare n° 57 del 24 dicembre 1998, ha precisato che i fini delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico, gli stessi possono essere eseguiti anche da imprese non residenti in Italia, purché l'immobile oggetto dell'intervento si trovi sul territorio dello Stato Italiano. La detrazione spetta sia nel caso in cui i materiali e la manodopera siano forniti da ditta estera, sia quando i materiali siano forniti da ditta estera e la loro posa sia, invece, effettuata da ditta italiana (o viceversa). Qualora il bonifico venga effettuato da una banca italiana su un conto corrente aperto dall'impresa destinataria dello stesso presso una banca estera, è necessario che il pagamento sia eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e riporti il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero (paragrafo 5.5. della Circolare 11/E del 2014). La DRE dell'Emilia Romagna, nel fornire risposta a un quesito posto da un contribuente proprio in merito alla ritenuta sui bonifici effettuati, ha richiamato la Risoluzione n. 46/2011 dell'Agenzia delle Entrate che, con riferimento alla fattispecie di acquisto di box pertinenziali con pagamento a fondi immobiliari esteri, aveva specificato che "al fine di evitare nei loro confronti l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art.25 del D.L. 78/2010, il bonifico di pagamento deve essere compilato in modo che le banche e Poste Spa non codifichino il versamento come soggetto alla predetta ritenuta, analogamente a quanto previsto con la Risoluzione n. 3/2011 in relazione ai bonifici effettuati per il pagamento degli oneri corrisposti ai Comuni". Quindi se il beneficiario, ditta estera, non ha un conto italiano, e non ha un obbligo dichiarativo in Italia, non sarà soggetta a ritenuta sui bonifici a suo favore; rimane comunque riconosciuto il diritto alla detrazione per il contribuente.

2. Ordinante bonifico diverso dal beneficiario della detrazione

...? **Nel rispetto di tutte le condizioni di accesso previste dalla legge in merito a tale tipologia di detrazione, se il bonifico relativo alle spese da detrarre è intestato ad un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione, il cui codice fiscale è comunque inserito nella disposizione di pagamento, si può avere diritto all'agevolazione?**

... L'art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il successivo comma 9 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. L'art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che "Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato." Quindi nell'ipotesi in cui l'ordinante è un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione può essere fruita da quest'ultimo. (Circolare 17/E del 24 aprile 2015).

3. Trasferimento *mortis causa* e rate residue della detrazione

...? **In caso di trasferimento "*mortis causa*" della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, può l'erede continuare a fruire delle rate rimanenti della detrazione nel caso in cui dopo qualche mese decida di destinare l'immobile a locazione?**

L'ESPERTO RISPONDE

Con Circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la "detenzione materiale e diretta del bene", alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell'erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia l'immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale. Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporre in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal *de cuius*.

sia oggetto di interventi edilizi (Circolare 29/E del 2013).

4. Manutenzione straordinaria e bonus mobili

...? Il contribuente che decide di sostituire gli infissi esterni con altri di materiale e tipologia differente rispetto a quelli precedenti può anche usufruire del bonus mobili collegato agli interventi di ristrutturazione?

I contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di manutenzione straordinaria (tra i quali rientra anche la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso) possono detrarre dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (nonché A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, del DL 63/2013). Per fruire del bonus per l'acquisto dei mobili, non è richiesto che ci sia collegamento fra gli stessi e l'ambiente ristrutturato, è sufficiente il collegamento con l'immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso; l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, pertanto, è agevolabile anche se i beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli "ristrutturati", purché l'immobile

Detrazione per figli e coniuge a carico

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2015 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo: il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni; le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001). Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari". Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

L'ESPERTO RISPONDE

1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne

...? Un contribuente, in seguito alla sentenza del tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la corresponsione a carico della moglie di una somma a favore dell'altro coniuge (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie) per il mantenimento della figlia (disoccupata) residente nella casa di sua proprietà può usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura del 100% se nulla è stato disposto in merito all'affidamento?

... Con Circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, par. 1.4.5, è stato chiarito in linea di principio che, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono essere interpretate secondo criteri unitari. Con la medesima circolare è stato altresì precisato, con riferimento ai genitori non coniugati, che, qualora non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stesse modalità previste per i genitori non separati (ripartizione al 50 per cento ovvero, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato).

Con Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, al par. 1.3, è stato ulteriormente chiarito che, se la sentenza di separazione non si è pronunciata sull'affido, la detrazione va ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo caso la possibilità di giungere ad un diverso accordo. Si applica questa prescrizione anche perché in questo caso considerato che la figlia (non economicamente autonoma) non può in quanto maggiorenne, essere considerata affidata ad uno dei due genitori.

2. Detrazione per famiglie numerose in caso di separazione e nuovo matrimonio

...? Nel caso in cui il contribuente ha 4 figli a carico di cui due nati dal primo matrimonio, la detrazione per famiglie numerose va suddivisa con l'attuale moglie?

... L'articolo 12, comma 1-bis, del TUIR prevede che "In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo". Con Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008 è stato precisato che l'ulteriore detrazione di euro 1.200, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR, è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo. Nell'ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l'altro genitore, e quindi l'ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a quest'ultimo, si ritiene che l'ulteriore detrazione in esame spetti per intero al primo genitore.

Deduzione contributi previdenziali

Nel quadro E sezione II del 730/2016 è possibile Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'INPS – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

1. Buoni lavoro e deduzione contributi previdenziali

...? Possono essere portati in deduzione i contributi previdenziali versati per prestazione di lavoro domestico tramite "buoni lavoro" (voucher)?

... I contributi previdenziali versati attraverso i "buoni lavoro" per gli addetti ai servizi domestici possono essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lett. e), e comma 2 del TUIR, per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549,37 (cfr. Circolare 207/E del 16 novembre 2000, par. 1.5.1). In questo caso non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 30, della Legge n. 335 del 1995, pertanto i contributi previdenziali, pari al 13 per cento del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.

2. Contributi INPS e borsa di studio

...? Un contribuente, la cui figlia a carico ha ricevuto una borsa di studio esente da IRPEF, per la quale ha versato i contributi INPS, può portare in deduzione l'importo di tale contributi?

... L'art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR stabilisce che "dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo...e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ...". Tale onere è deducibile anche se sostenuto per le persone indicate nell'art. 433 del Codice civile fiscalmente a carico. La deduzione degli oneri dal reddito complessivo è consentita nel presupposto che gli oneri stessi non siano stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi. I contributi previdenziali obbligatori per i titolari di redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati (tra cui rientrano le borse di studio) non si configurano quali oneri deducibili dal reddito complessivo, in quanto rilevano nella

L'ESPERTO RISPONDE

determinazione dei redditi medesimi. Tale principio trova applicazione anche per le borse di studio non assoggettate a imposta per effetto di una espressa norma di esenzione. Pertanto, né il percettore delle somme esenti dall'IRPEF né il familiare che lo ha fiscalmente a carico possono beneficiare della deduzione dal reddito complessivo dei contributi trattenuti dall'ente di ricerca in qualità di sostituto d'imposta (paragrafo 5.5 della Circolare 20/E del 2011).

Detrazione spese istruzione

Nella dichiarazione 730/2016 è possibile portare in detrazione (19%) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica e saranno indicate nel 730 con il codice onere 12.

La Circolare n°3/E ha chiarito che le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica rientrano tra le "spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria" e hanno un limite di detraibilità pari a € 400 per alunno o studente (detraibilità 19%). Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

La stessa Agenzia ha precisato che i contributi volontari per l'innovazione tecnologica (acquisto di cartucce, stampanti) per l'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito della detrazione del 19%.

Per le spese universitarie la Legge di Stabilità 2016 è intervenuta sull'art. 15 del TUIR lettera e) e al comma 954 conferma la detrazione del 19 delle spese per frequenza di corsi d'istruzione secondaria e universitaria, prevedendo che *"le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, sono detraibili in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali"*

Il comma 955 della Finanziaria 2016 aggiunge inoltre che le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il Decreto di cui al comma 954, lettera b), è adottato entro **il 31 gennaio 2016**. Tuttavia è da segnalare che il decreto in questione non è stato ancora emanato dal MIUR.

L'ESPERTO RISPONDE

1. Università on line e detraibilità IRPEF

...? Un contribuente sta frequentando un corso di laurea presso un'università telematica. Può detrarre le spese d'iscrizione?

... L'art. 26 della Legge 289/2002 e il DM 17/4/2013) stabiliscono che per università telematica si intende un istituto d'istruzione superiore di livello universitario, abilitato a rilasciare titoli accademici di valore legale, con modalità a distanza basata sulle nuove tecnologie telematiche (articolo 26 della Legge 289/2002 e DM 17/4/2003). Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione a tali enti, non statali, legalmente riconosciuti, sono detraibili dall'IRPEF per un importo pari al 19%. La spesa è detraibile in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per prestazioni analoghe rese da istituti statali (articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR).

2. Master e detrazione

...? Nel 2015 un contribuente ha sostenuto un Master gestito dall'Università Statale in cui la spesa per l'eventuale corso di preparazione ai test, invece, non rientra tra le spese di frequenza di corsi d'istruzione secondaria e universitaria, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR conseguito la laurea specialistica; può portare in detrazione le spese d'iscrizione collegate a tale titolo?

... L'articolo 15, lettera e) del TUIR (il Testo Unico dell'Imposta sui Redditi) consente una detrazione dall'imposta lorda IRPEF, pari al 19%, sull'importo delle spese per la frequenza ai corsi d'istruzione secondaria e universitaria. Non è previsto in merito alcun limite d'importo. Sono detraibili anche gli oneri relativi alla frequenza a corsi post-universitari e Master. L'agevolazione, in questo ultimo caso, spetta solamente se il master frequentato è assimilabile, per durata e struttura dell'insegnamento, ad un corso universitario o di specializzazione, a condizione che sia gestito da un istituto universitario, pubblico o privato. Per gli

istituti privati l'agevolazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

3. Test d'ingresso e detraibilità

...? Le spese per la partecipazione ai test di ingresso alle facoltà possono essere portate in detrazione nel 730/2016?

... Alcune Università, prevedendo l'iscrizione di un numero di studenti programmato, subordinano l'accesso al superamento di un test diretto ad accertare il livello di preparazione su determinate materie e le strutture logiche di pensiero. Per quanto concerne il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, si ritiene che il relativo onere sia detraibile ai sensi del richiamato art. 15, comma 1, lett. e) in quanto, laddove richiesto dall'ordinamento universitario, lo svolgimento della prova di preselezione, costituisce una condizione indispensabile per l'accesso a corsi di istruzione universitaria. (Risoluzione n°87/E del 11 marzo 2008)

4. I.T.S e detrazione spese

...? E' possibile ed eventualmente in che misura detrarre le tasse pagate da un contribuente per l'iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori istituiti sulla base del decreto che determina la riorganizzazione del Sistema d'istruzione (D.P.C.M. del 25/01/2008)?

... Sebbene gli I.T.S. abbiano una propria fisionomia autonoma e distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, gli stessi si collocano – per le caratteristiche evidenziate dal MIUR – nell'ambito del segmento d'istruzione superiore del sistema italiano d'istruzione e formazione. Considerato che la lettera e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR agevola le spese per frequenza di corsi che coprono il percorso formativo dello studente nella fase dell'istruzione

L'ESPERTO RISPONDE

secondaria" (IV livello formativo) e in quella "universitaria"(dal VI all'VIII livello), l'Agenzia ha precisato che le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (V livello formativo), così come definiti dal MIUR, che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria, possano essere anch'esse ricondotte nell'ambito delle spese d'istruzione previste dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, beneficiando della relativa detrazione (Circolare n°17/E del 24 aprile 2015).

Detrazione spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o a degenze.

In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto:

- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per: assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure

professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

1. Osteopata e detrazione spese

...? Possono essere portate in detrazione le spese mediche per le prestazioni rese dall'osteopata?

... L'Agenzia delle Entrate ha precisato che si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21 maggio 2014 n°11/E).

2. Spese odontoiatriche sostenute all'estero

...? Un contribuente ha sostenuto spese per cure odontoiatriche in Croazia per un importo pari a € 6000; può portarle in detrazione anche se non sono state sostenute in Italia?

... Le spese sanitarie sostenute all'estero seguono lo stesso trattamento previsto per le spese sostenute in Italia; quindi possono essere portate in detrazione nella misura percentuale del 19% per la parte che eccedono la franchigia di 129,11 €; l'importo da indicare nel relativo quadro E deve essere al lordo di detto importo. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute, non possono essere considerate fra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va accompagnata di una traduzione in italiano che può essere eseguita e sottoscritta dallo stesso contribuente, se si tratta di inglese, francese, tedesco o spagnolo; se la

documentazione è redatta in un'altra lingua, serve la traduzione giurata.

3. Spese massofisioterapista

...? Possono essere portate in detrazione le spese sostenute per le cure del massofisioterapista in assenza di prescrizione medica?

... L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il Ministero della Salute, ha precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002. Riguardo alla detrazione ai fini dell'IRPEF, sempre tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della Salute, con Circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica.

L'ESPERTO RISPONDE

4. Spese psicoterapeuta

...? Le spese sostenute per le sedute di psicoterapia possono essere portate in detrazione nel 730/2016 in assenza di una prescrizione medica?

... Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica. Anche se nell'elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell'odontoiatra, del veterinario, dello psicologo psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001 ciò non ha alcuna conseguenza sulla detraibilità di tale spesa (Circolare n°20/E del 13 maggio 2011).

LE DATE DA RICORDARE ...

Argomento	Già pubblicati
Le novità della Legge di Stabilità 2016	19.01.2016
Le novità della Legge di Stabilità 2016	26.01.2016
Comunicazione IVA 2016	02.02.2016
Dichiarazione IVA 2016	09.02.2016
Le novità di Telefisco 2016	16.02.2016
La Certificazione Unica 2016	23.02.2016
Bilancio 2015	01.03.2016
Il Modello 730-2016	08.03.2016
Le Operazioni con San Marino	15.03.2016
Oneri e detrazioni. Casi risolti dalla prassi	22.03.2016
Argomento	Da pubblicare
Redditi. Casi risolti dalla prassi	29.03.2016
Spesometro	05.04.2016